



# COMUNE DI BOSCOREALE

*"Terra della Pietra Lavica"*

- Città Metropolitana di Napoli -

## ORDINANZA N. 7 DEL 22/03/2020

**Oggetto:** *Sospensione temporanea dell'accesso alla cittadinanza al centro di raccolta comunale dei rifiuti sito in Via Gesuiti.*

### IL SINDACO

**Premesso che** con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare l'art. 3, comma 1;

#### Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale GU n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale GU n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale GU n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale GU n. 65 del 12 marzo 2020;

**Ritenuto**, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai altissimo, sull'intero territorio regionale, di dover adottare misure urgenti di riduzione di ogni contatto sociale non strettamente indispensabile;

**Richiamata** la Legge n. 833/1978, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale", e, in particolare, l'art. 32, il quale dispone che "Il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché che "nelle medesime materie sono emesse dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa al territorio comunale";

**Richiamato**, altresì, l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**Visto** l'art. 32 della Costituzione;

**Ritenuto che**, per esigenze di tutela della salute pubblica, si rende necessaria l'adozione di ulteriori misure di gestione dell'emergenza da COVID-19, finalizzate al contenimento della diffusione dei contagi, mediante riduzione delle occasioni di formazione di luoghi di aggregazione, evitando spostamenti da parte dei cittadini che non siano strettamente determinati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso la propria residenza;

## ORDINA

Per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica di cui in premessa la sospensione, **con effetto immediato e fino al 3 aprile p.v.**, salvo proroghe, della possibilità di ingresso dei cittadini al centro di raccolta comunale dei rifiuti sito in Via Gesuiti;

## AVVERTE

Che, in caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale ed all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di legge;

## DISPONE

1. di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune, sul sito dell'Azienda Speciale Ambiente Reale nonché con affissione presso il centro di raccolta comunale dei rifiuti sito in Via Gesuiti;
2. di demandare agli organi investiti delle funzioni di polizia amministrativa, come individuati dal comma 4 dell'art. 13 della Legge n. 689/1981 (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria), legittimati ad operare sul territorio del Comune di Boscoreale, l'attività di verifica in ordine al rispetto della presente ordinanza;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre Annunziata, al Comando Stazione Carabinieri di Boscoreale, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Torre Annunziata, al Comando Polizia Municipale di Boscoreale e all'Azienda Speciale Ambiente Reale;

## RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al TAR Campania o, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



**IL SINDACO**

**Dott. Antonio Diplomatico**

*Antonio Diplomatico*